

**Pensioni** - Pensione di vecchiaia - Anticipazione - Requisiti ridotti *ex art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503 del 1992* - Requisito sanitario - Invalidità *ex lege n. 222/1984* - Necessità.

**Corte d'Appello di Torino - 17.05/23.05.2006, n. 940 - Pres. Girolami - Rel. Mancuso – B. ( Avv. Bonazzi ) - INPS ( avv. Bagnasco ).**

*La norma di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 503/1992 è dettata nell'ambito della disciplina dell'A.G.O. per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e, poiché non viene richiamata, direttamente o indirettamente, la differente disciplina concernente l'invalidità civile, ben può la generica formulazione del comma 8 della norma citata essere riferita al regime dell'invalidità vigente in ambito INPS : la percentuale dell'invalidità dell'80% deve pertanto essere accertata in base ai criteri previsti dalla legge n. 222/1984.*

**FATTO** - Con ricorso diretto al Tribunale di Torino il sig. B. V. evocava in giudizio l'INPS ed esponeva:

- di aver presentato il 3.10.2003 domanda di pensionamento di vecchiaia con requisiti ridotti, essendo invalido in misura pari all'80%;
- di avere l'INPS respinto la domanda per carenza del requisito di invalidità;
- di avere vanamente proposto ricorso amministrativo avverso detta decisione.

Deduceva il B. di avere diritto, sulla base della documentazione allegata (verbale di visita della Commissione per l'invalidità civile del 29.5.2003), al beneficio richiesto, sicché chiedeva, previo esperimento di CTU, la condanna dell'INPS al pagamento del dovuto, con decorrenza accertando e con il favore delle spese.

L'INPS, costituendosi con memoria, chiedeva il rigetto della domanda *ex adverso* proposta, deducendo che la disposizione di cui all'art. 1, co. 8, D. Lgs. n. 503/1992 aveva fatto riferimento alla invalidità accertata *ex L. n. 222/1984* e non già all'invalidità civile, avente presupposti e caratteristiche differenti e che, pertanto, mentre nessun valore poteva attribuirsi, ai fini di causa, all'accertamento svolto dalla Commissione competente per l'accertamento dell'invalidità civile, non sussisteva il diritto vantato dal B. avendo la Commissione medica dell'INPS acclamato l'insussistenza in capo allo stesso di una situazione di invalidità.

Esperita CTU medico - legale, il Tribunale adito, con sentenza in data 17.11.2005-24.11.2005, dichiarava che il ricorrente era soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'85% dalla data della domanda amministrativa e condannava l'INPS al pagamento delle spese processuali e di CTU.

Avverso detta sentenza, notificata il 22.12.2005, interponeva appello l'INPS con ricorso depositato il 30.12.2005, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

Si è costituito il B., che ha chiesto la reiezione dell'appello.

All'udienza di discussione del 17.5.2006, dopo l'intervento dei difensori delle parti, la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo deliberato.

**DIRITTO** - L'art. 1 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503 ha previsto al 1° comma che "*// diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella allegata*" e, poi, al comma 8°, che "*L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore ali '80%'*".

E' noto che, sulla base della disciplina introdotta dal cit. D. Lgs., sono stati progressivamente elevati i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia e che, pertanto, dall'1.1.2000 possono accedere a detto trattamento gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età e le donne che ne abbiano compiuti 60 (laddove, prima del nuovo regime, il limite di età era costituito rispettivamente da 60 e da 55 anni).

Il B., accertato soggetto invalido in misura pari all'80% in data 29.5.2003 dalla Commissione competente per l'accertamento degli stati di invalidità civile, ha agito proprio per ottenere la pensione di vecchiaia con i "vecchi" requisiti di età (alla data della domanda amministrativa presentata all'INPS il 3.10.2003, egli aveva infatti, essendo nato il 31.8.1942, solamente 61 anni), volendo per l'appunto avvalersi della disposizione di cui al cit. 8° comma.

Il CTU nominato in prime cure, dott. Maurizio Oberto, ha ritenuto corretta la valutazione espressa dalla cit. Commissione nel maggio 2003 (80% di invalidità), ritenuto che all'epoca della consulenza il grado di invalidità civile del B. aveva raggiunto l'85% e rilevato, però, che in ambito INPS, ove occorre, ex art. 1 L. n. 222/1984, valutare la capacità di lavoro del soggetto in occupazioni confacenti, il B. è attualmente invalido in misura superiore ai 2/3 ma in misura inferiore all'80% e che tale situazione ricorrevva, *a fortiori*, all'epoca della domanda amministrativa di pensione.

Il Tribunale, sostanzialmente accogliendo la prospettazione del ricorrente, ha dichiarato che lo stesso è invalido "con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'85% dalla data della domanda amministrativa", richiamando al riguardo la sentenza n. 13495/03 della Cassazione.

Nell'appello, l'INPS censura la sentenza del Tribunale riproponendo, in buona sostanza, le tesi

difensive svolte in prime cure e sottolineando, altresì, come il precedente giurisprudenziale richiamato nella sentenza non è univoco e consolidato, che viceversa la S.C. ha più volte ribadito il necessario collegamento tra le disposizioni del D.Lgs. n. 503 e la L. n. 222/1984, che questa stessa Corte, infine, decidendo analoga controversia, ha già ritenuto come, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. cit., debba farsi riferimento alla invalidità accertata secondo i criteri vigenti in ambito INPS.

L'appellato, dal canto suo, rileva come detta sentenza di questa Corte d'Appello sia anteriore al pronunciamento della Cassazione n. 13495/03 e come, del resto, sempre questa Corte di Appello abbia successivamente, in fattispecie analoga, aderito alla giurisprudenza della Cassazione.

Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato.

Affrontando una controversia analoga, questa Corte, nella sentenza n. 448/2003 resa in causa INPS contro C., ha già avuto modo di rilevare che : *"...anche se l'ultimo comma dell'art. 1 D. Lgs. n. 503/92 non specifica a quale tipo di invalidità si debba fare riferimento e non menziona espressamente la legge 222/84, si deve ritenere che la percentuale di invalidità dell'80% debba essere accertata in base ai criteri stabiliti per l'invalidità pensionabile, dal momento che la disposizione di legge è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non i benefici di carattere assistenziale"*.

Da tale orientamento non ritiene il Collegio di doversi oggi discostare: è sì vero che la sentenza predetta è stata pronunciata anteriormente alla sent. n. 13495/2003 della Cassazione, richiamata dal Tribunale nella sentenza oggi impugnata e dalla difesa del B. nella memoria costitutiva di questo grado, ma tale pronunciamento, peraltro allo stato del tutto isolato, non pare convincente.

A parte il fatto che la controversia affrontata dalla S.C. pare concernesse un soggetto inabile ex art. 2 L. n. 222/1984, va rilevato che la Cassazione, in quella sentenza, ha ritenuto che la nozione di invalidità di cui all'art. 1, 8° comma, D.Lgs. cit. non coincidesse con quella prevista dalla L. n. 222/1984, ma comprendesse "tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di guadagno", sostanzialmente per due ragioni : perché la norma aveva "percentualizzato" in maniera puntuale l'invalidità "in una misura finora estranea al regime pensionistico generale" e perché "l'ampiezza della formula adoperata" per indicare i soggetti ai quali non si applicavano i nuovi limiti di età e "la mancanza di qualsiasi altra specificazione" deponeva per l'ampiezza massima del contenuto normativo.

Osserva questa Corte, da un lato, che la indicazione normativa dell'80% di invalidità non è elemento sufficiente per ritenere che la nozione di invalidità accolta dalla norma non sia quella

dell'invalidità pensionabile ex L. n. 222/1984, ben potendo detta indicazione giustificarsi con l'intendimento del legislatore di escludere dall'applicazione della nuova normativa i soggetti riconosciuti invalidi in misura rilevante e, dall'altro, come l'assenza di ogni "specificazione" non sia elemento che, univocamente, indirizza nel senso indicato dalla S.C. : poiché, infatti, la norma in parola è dettata nell'ambito della disciplina dell'a.g.o. per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (v. art. 1, co. 1, D.Lgs. cit.) e poiché, del resto, neppure viene richiamata, direttamente o indirettamente, la differente disciplina normativa concernente l'invalidità civile, ben può la generica formulazione del comma 8 essere riferita al regime dell'invalidità vigente in ambito INPS.

Diversamente, poi, da quanto asserito dalla difesa dell'appellato, questa Corte non ha affatto accolto in una sentenza (successiva a quella n. 448/03 cit.) l'interpretazione della norma offerta dalla Cassazione nella sentenza ora esaminata : infatti, nella sentenza n. 1856/05 pronunciata in causa INPS contro R. ed altri, questa Corte non si è affatto pronunciata in ordine all'interpretazione dell'art. 1, 8° co., cit. (perché ha ritenuto l'assicurata priva di interesse attuale all'azione), ma sul beneficio previsto dalla (diversa) disposizione dettata dall'art. 80, 3° co., L. n. 388/2000.

Per completezza, va ancora segnalato, a conferma dell'orientamento qui accolto, che Cass., 19.1.2002 n. 580, in ordine all'applicazione dell'elevazione dei limiti di età ex art. 1 D.Lgs. cit., ha proprio fatto riferimento all'accertamento dell'invalidità secondo i criteri dettati dalla L. n. 222/1984.

Poiché la CTU esperita in prime cure, e non fatta oggetto di rilievi negli atti di questo grado, ha accertato che il sig. B. ne all'epoca della domanda amministrativa di pensione ne successivamente è invalido in misura pari o superiore all'80% ai sensi dell'art. 1 L. n. 222/1984, ne consegue che, in accoglimento dell'appello dell'INPS ed in riforma della sentenza del Tribunale, la domanda proposta con il ricorso introduttivo deve essere respinta.

L'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa giustifica, tuttavia, ex art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

(Omissis)